

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 4 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 91, 92, 93 e <i>passim</i>
BALBO (PLI)	99, 104
FERMARIELLO (PCI)	100, 102, 103 e <i>passim</i>
FOSCHI (DC)	93, 94, 95 e <i>passim</i>
MAZZOLI (DC)	106
MINGOZZI (PCI)	93, 94, 95 e <i>passim</i>
PACINI, relatore alla Commissione	92, 93, 94 e <i>passim</i>
PEGORARO (PCI)	92, 93
SGHERRI (PCI)	93, 96, 101 e <i>passim</i>
TRUZZI (DC)	98, 99, 102 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

F O S C H I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Principi generali e dispo-

9ª COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1977)

zioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

Proseguiamo nella discussione degli articoli esaminando l'articolo 21, in attesa che venga distribuito l'articolo 20 nella nuova stesura proposta dal relatore. Ne do lettura:

TITOLO VI

LICENZA DI CACCIA — ESAMI

Art. 21.

(Licenza di caccia - Commissione di esame)

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

P E G O R A R O . Vorrei sapere come è composta la commissione d'esami.

P A C I N I , relatore alla Commissione. La domanda è comprensibile. L'articolo è collegato a quello successivo, che tratta in modo specifico degli esami.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 21, le parole: « della quale dovranno comunque far parte almeno due funzionari regionali esperti in materia ».

Ad ogni modo do lettura anche del testo dell'articolo 22, per maggiore chiarezza:

Art. 22.

(Esami)

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, su cui dovrà essere impresso il timbro « Primo rilascio », il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Come dicevo, la domanda del senatore Pegoraro è fondata; effettivamente noi non abbiamo previsto un numero uniforme di componenti per tutte le commissioni: l'abbiamo lasciato indeterminato, per cui può accadere che una Regione nomini una commissione formata di dieci persone, un'altra ne nomini una formata di cinque e così via. Sarebbe quindi opportuno indicare almeno il numero dei suddetti componenti, in modo che sia uniforme per tutto il territorio nazionale.

Sarebbe poi anche opportuno esaminare la proposta che aveva avanzato il Governo per inserire nelle commissioni un rappresentante del Ministero.

P R E S I D E N T E . Francamente quest'ultima è una proposta che non capisco, dal momento che si tratta di commissioni nominate dalle Regioni e nelle quali, secondo l'emendamento proposto dallo stesso Governo, dovrebbero essere presenti anche due funzionari regionali esperti della materia.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Si tratterebbe effettivamente di una sovrapposizione, anche se era sottinteso che dovessero far parte delle commissioni d'esame funzionari dell'Ispettorato dell'agricoltura.

Comunque, a prescindere da ciò, una indicazione più precisa sulla formazione della commissione sarebbe, ripeto, opportuna.

P E G O R A R O . Vorrei aggiungere che, oltre ad indicare il numero dei componenti della commissione, dovremmo specificare le loro competenze. Dovrebbero infatti esservi presenti uno zoologo, un cacciatore ed un esperto d'armi.

S G H E R R I . Io ho qualche serio dubbio circa l'opportunità di stabilire per legge il numero dei componenti delle commissioni, ed i miei dubbi nascono dal fatto che dobbiamo salvaguardare l'autonomia regionale. Ora noi tutti sappiamo quanto la 1ª Commissione e le Regioni stesse, legittimamente, siano sensibili ed attente nei confronti del provvedimento in esame, appunto per la salvaguardia della suddetta autonomia; e del resto il numero dei componenti già lo indichiamo quando stabiliamo le materie oggetto d'esame, poichè è fuor di dubbio che, ad esempio, alla materia « zoologia applicata alla caccia » non verrà preposto un edile o un metallurgico bensì un esperto in zoologia. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le armi.

D'altronde esiste una consuetudine da tener presente. Le commissioni d'esame esistono già presso i comitati provinciali per

la caccia, per il rilascio delle licenze, per cui vi è una prassi che potrà confortare la Regione quando dovrà costituire la commissione. Sia per rispetto verso l'autonomia e i poteri delle Regioni, sia per quella consuetudine cui accennavo — in tutte le province d'Italia esistono commissioni d'esame, come dicevo, presso i comitati provinciali per la caccia, ed attualmente sono presiedute dall'assessore o da un delegato del presidente dell'amministrazione provinciale, mentre in futuro saranno presiedute dal presidente o da un delegato del presidente della Regione — e sia perchè indichiamo i temi che debbono esser oggetto d'esame per il rilascio della licenza, in certa misura abbastanza precisa, non credo necessarie ulteriori precisazioni.

M I N G O Z Z I . Anche a me sembra che non vi sia motivo di preoccuparsi. D'altra parte la questione era già stata esaminata, anche per una indicazione avuta dalla 1ª Commissione, la quale avanzava inoltre alcune osservazioni a proposito dell'articolo 18, rilevando come si rischiasse in alcuni casi di dar vita ad una normativa troppo precisa, mentre sarebbe stato preferibile ricorrere a dizioni più generiche, orientative. Ora il testo dell'articolo 22 è appunto orientativo, proponendo le materie per le quali occorreranno quattro esperti, i quali saranno poi integrati da altri componenti nominati dalle Regioni; per cui non credo che si determinerà una grossa disparità tra Regione e Regione, nella composizione delle commissioni, ma ritengo che anzi si procederà con molta responsabilità e che, tutto sommato, ne saremo avvantaggiati.

F O S C H I . Ho preso atto degli argomenti addotti dai due ultimi colleghi intervenuti; un certo vuoto, secondo me, rimane. Anzi, proprio perchè finora hanno operato, presso i comitati provinciali per la caccia, delle commissioni composte in un certo modo, io credo che, pur rimanendo nell'ambito generale, qualche indicazione più precisa sarebbe necessaria. Ad esempio, per i quattro tipi di materie oggetto d'esame, si dovrebbe far ricorso a personale, direi, spe

cializzato; bisogna quindi trovare le parole giuste, senza interferire in alcun modo ma dando degli orientamenti.

D'altra parte l'articolo 22 indica le materie fondamentali, però la rappresentanza nella commissione di altri « interessi » — detto tra virgolette — non esiste; perchè dal momento che si parla di legislazione venatoria, di zoologia applicata alla caccia, di armi e munizioni da caccia e loro uso e di tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole — siccome si intende ovviamente, soprattutto in quest'ultimo punto, che debba essere tutelato l'ambiente e che si salvaguardino appunto le colture agricole — dovrebbe essere conseguenziale la presenza di determinati esperti in queste commissioni. Pertanto una indicazione, di massima se volete, ritengo sia opportuna.

Vorrei ancora far presente che sarebbe il caso di aggiungere, al secondo comma dell'articolo 21, poichè oggi le commissioni operano anche in centri che non sono capoluoghi di provincia, dopo le parole « in ciascun capoluogo di provincia », le altre: « con funzionalità operativa a livello comprensoriale ». In tal modo eviteremmo ai cacciatori perdite di tempo eccessive, dato che le sedute delle commissioni diverrebbero itineranti attraverso i vari centri dei comprensori.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Io credo che si debba comunque inserire una norma riguardante la composizione della commissione. È vero che, come affermavano i colleghi Sgherri e Mingozzi, la Commissione affari costituzionali ha avanzato quelle osservazioni, ma io credo che se diamo un'indicazione uniforme per le Regioni non andiamo contro la loro autonomia. Pertanto, signor Presidente, io penserei di suggerire la seguente formulazione: « Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatoria a seguito di esami dinanzi ad un'apposita commissione (e in questo consiste lo emendamento che io propongo) composta da esperti, fra i quali devono essere comprese persone qualificate nelle materie indicate al

successivo articolo 22 e nominate dalle Regioni in ciascun capoluogo di provincia ». In questo modo, in pratica, lasciamo libertà alle Regioni e diamo un'indicazione perlomeno sufficiente.

P R E S I D E N T E . Propongo di aggiungere al secondo comma « e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate ».

M I N G O Z Z I . Vorrei proporre un sub-emendamento a questo emendamento.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Se mi consente, senatore Mingozzi, vorrei prima terminare la mia proposta.

Il senatore Foschi si è riferito ai comprensori. Ora, io sono d'accordo che le commissioni di esami abbiano la facoltà di recarsi nelle singole zone per fare gli esami *in loco* (in effetti, anche nella mia provincia, grosso modo, in due o tre grandi centri si fanno queste operazioni); però, la prospettiva che possano emergere problemi di natura costituzionale — così come spesso avviene — mi lascia perplesso circa l'opportunità di dare questo tipo di indicazione alla Regione, perchè ci troviamo veramente di fronte ad una delle sue specifiche competenze. Nel momento in cui la Regione istituisce la commissione può, se vuole, dire che questa ha facoltà di operare anche fuori del capoluogo di provincia.

F O S C H I . Potremmo dire: « con possibilità ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Io ribadisco le mie perplessità.

M I N G O Z Z I . Sono completamente d'accordo con quanto detto dal senatore Pacini, anche con le considerazioni avanzate sulla proposta del collega Foschi. Anche se non lo prevediamo nel provvedimento, le Regioni hanno già questa facoltà; ce l'hanno in virtù dei loro statuti e se ne sono già avvalse.

9^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1977)

Dopo la parola « composta », si potrebbero aggiungere le altre: « tra gli altri di esperti ». Non possiamo, infatti, prevedere che sia composta soltanto di esperti, perchè ci saranno altre persone a far parte della commissione stessa.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe magari dire « in ogni caso composta », perchè la commissione deve essere composta in ogni caso di esperti.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
A mio parere sì.

M I N G O Z Z I . Il presidente normalmente è un assessore, che può anche non essere un grande esperto in materia. È un politico.

P R E S I D E N T E . Ma deve essere comunque un esperto: perlomeno la legislazione venatoria la deve conoscere! Riformulo la mia proposta nei termini seguenti: « e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente ».

F O S C H I . Signor Presidente, vorrei chiedere una delucidazione non sulla composizione ma circa la funzionalità della commissione. Siccome si tratta, in questo caso, di materie tutte strettamente necessarie, nessuna esclusa, per verificare l'idoneità del candidato, la commissione può funzionare anche a maggioranza?

P R E S I D E N T E . Certo.

F O S C H I . Però, se su cinque membri della commissione, ne mancano due di materie fondamentali non può andare. Pertanto, ci dobbiamo cautelare nel senso che le materie fondamentali, come, ad esempio, armi e munizioni da caccia e loro uso, devono comunque essere oggetto di esame anche se su cinque membri ne mancano due che sono gli esaminatori proprio di queste materie; e questo per avere la tranquillità circa la preparazione di coloro che sostengono l'esame.

P R E S I D E N T E . Ma queste cose, senatore Foschi, le abbiamo demandate alle Regioni; sono queste ultime che si debbono preoccupare del funzionamento della commissione!

F O S C H I . Ma anche questo, però, fa parte di quella cura che dobbiamo avere affinché il neo cacciatore venga esaminato seriamente. Quel che mi preoccupa, onorevole Presidente, è la sostanza in questo momento, soprattutto in relazione al modo in cui, oggi, avviene la circolazione delle armi nel nostro paese. Una volta mi è capitato di assistere ad una prova nella sala della Giunta provinciale di Forlì: al candidato è stato chiesto se il fucile era carico o meno, ed ha risposto di no; poi è stato chiesto se aveva la sicura o meno, ed ha risposto di no. Allora gli è stato chiesto di provare, e, a quel punto, si è sentito un gran botto e tutti sono scappati. Questo episodio è a conoscenza anche del senatore Mingozzi, sebbene non fosse presente in quell'occasione.

Ora, qui non si tratta della geografia — che uno può sapere o meno — ma vorrei sottolineare che si tratta di materie delicatissime, proprio nel momento in cui stiamo attraversando un periodo quanto mai difficile un po' in tutto il paese: e non sto qui a fare il discorso delle armi perchè lo conosciamo tutti.

P R E S I D E N T E . In sostanza, allora, che cosa propone?

F O S C H I . Non ho pronto un emendamento ben preciso. Ma il concetto che vorrei venisse recepito è che, in ogni caso, il funzionamento della commissione non avvenga in assenza degli esaminatori per le materie fondamentali; cioè che per le materie tecniche fondamentali vengano previsti dei supplenti. Non so se sono stato chiaro.

P R E S I D E N T E . Allora, senatore Foschi, per venire incontro alle sue preoccupazioni, riformulo ancora una volta nel testo seguente il mio emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 21: « e composta da esperti qualificati, particolar-

mente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame ».

F O S C H I . Sono soddisfatto.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.*
Sì, va bene.

S G H E R R I . Il rischio è che appena ne manca uno possono impugnare la validità...

F O S C H I . Si prevede un supplente.

S G H E R R I . Scusatemi, ma le Regioni non sono mica cittadini di serie B!

F O S C H I . Ma noi diamo loro delle indicazioni.

S G H E R R I . Faccio presente che la Costituzione stabilisce che le Regioni sono delegate a legiferare in materia di caccia.

M I N G O Z Z I . Noi, signor Presidente, siamo d'accordo sulla prima parte dell'emendamento, assicurandoci che nella commissione siano presenti gli esperti di cui si parla all'articolo 22. Per quanto concerne la regolamentazione, siamo del parere che la debba stabilire la Regione.

F O S C H I . Se ho insistito per la riformulazione dell'emendamento è stato per un motivo ben preciso: succedono troppe disgrazie e gli esami, quindi, devono essere seri. Le armi non si devono dare in mano alla gente con leggerezza. Personalmente, inserirei anche un esame sull'educazione civica! Ribadisco, pertanto, le mie preoccupazioni ed accetto la nuova formulazione del suo emendamento, signor Presidente.

S G H E R R I . A questo punto, signor Presidente, noi chiediamo la votazione dell'emendamento per parti separate, suddividendolo nel seguente modo: « e composta di esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo se-

guente »; e poi: « , la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame ».

P R E S I D E N T E . D'accordo. Ricordo, però, agli onorevoli colleghi che, prima di questo, c'è l'emendamento proposto dal Governo tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 21, le parole: « della quale dovranno comunque far parte almeno due funzionari regionali esperti in materia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo quindi alla votazione per parti separate del secondo emendamento aggiuntivo.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento da me proposto tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, dopo la parola « provincia », le altre: « e composta da esperti qualificati particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente ».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dello stesso emendamento e cioè le parole « la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame ».

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 22.

(*Esami*)

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, su cui dovrà essere impresso il timbro « Primo rilascio », il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 20, che in precedenza era stato accantonato, del quale do lettura nella nuova formulazione predisposta dal relatore:

Art. 20.

(Divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei territori adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia » oppure « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, (da funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione);

e) sparare in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione, (da distanza minore di centocinquanta metri, o da distanza idonea ad evitare nocimento qualora si usino armi e munizioni di maggiore portata);

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi con munizione spezzata, pur non esercitando la caccia, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natante a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni per i territori di cui all'articolo 7;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o la piscicoltura, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Valle da pesca- divieto di caccia »;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

t) usare sostanze chimiche per la protezione agricola che possano direttamente e sicuramente provocare la morte degli animali della fauna selvatica;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o da altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 835 del codice penale.

T R U Z Z I . Vorrei fare due osservazioni su questo articolo, al quale peraltro mi dichiaro di massima favorevole.

La prima osservazione concerne il punto d), che prevede il divieto dell'esercizio della caccia con uso di armi da sparo nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro, e di cinquanta metri da

vie di comunicazione. Ora, a me pare che le distanze stabilite in detto punto d) siano insufficienti a garantire una completa sicurezza perchè — come del resto qualche volta accade — si può verificare che due o tre palini si uniscano e vadano a colpire bersagli situati più lontano, coprendo una distanza maggiore degli altri. Al riguardo, peraltro, non suggerisco una distanza precisa, diversa da quella prevista nel punto di cui trattasi: chiedo soltanto al relatore di considerare l'opportunità di stabilire una distanza più consistente, soprattutto in considerazione del fatto che in questo caso è in gioco la vita delle persone. Ritengo d'altra parte che non si tolga nulla ai cacciatori se si prevede una distanza maggiore al fine di evitare notevoli spaventi alle persone che abitano in zone vicine a quelle in cui è consentita la caccia.

Così pure suggerirei che i 150 metri di distanza previsti al successivo punto e) fossero portati a 200 metri.

La seconda osservazione si riferisce invece alla lettera t), che prevede il divieto di usare sostanze chimiche per la protezione agricola che possano direttamente e sicuramente provocare la morte degli animali della fauna selvatica. Ora, a mio parere, questa disposizione — mi dispiace doverlo dire — è improponibile, ma soprattutto è inapplicabile. In Italia infatti è inconcepibile, ad esempio, la risicoltura nella sua totalità senza i diserbanti. Da quando le mondine sono state sostituite dai diserbanti, la risicoltura è tornata ad essere una coltura economicamente possibile; ma è notorio che questi purtroppo sono distruttivi, tanto è vero che nelle zone dove vengono usati gli insetti spariscono. Lo stesso dicasi per la coltura del granoturco, che in passato richiedeva una serie di operazioni che ormai sono state eliminate, grazie alla totale meccanizzazione: ebbene, anche la coltura del granoturco, che in Italia sta assumendo, soprattutto per lo sviluppo zootecnico, una importanza primaria e fondamentale, è economicamente possibile solo a patto che possano essere usati i diserbanti.

Pertanto bisogna operare una scelta: o lo sviluppo dell'agricoltura o la difesa della selvaggina.

È necessario inoltre tenere presente che la frutticoltura, che è una delle perle della nostra agricoltura, è inimmaginabile senza 10-15 e anche 20 trattamenti di insetticidi: e questi — come è noto — sono prodotti spaventosamente tossici non solo per gli uccelli ma anche per le persone, tanto è vero che nelle avvertenze scritte sui contenitori si raccomanda l'uso della maschera, dei guanti e via dicendo.

Proporrei quindi di sopprimere il punto *t*), al fine di evitare l'insorgere di una serie di problemi per tutti coloro che operano nelle campagne.

B A L B O. Mi dichiaro pienamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole collega in ordine ai punti *d*) ed *e*), mentre per quanto riguarda le sue osservazioni a proposito del punto *t*) debbo dire che se noi eliminassimo le disposizioni in esso contenute il provvedimento in esame non risponderebbe più a quello che è il suo scopo principale e cioè tutelare la fauna e conservare le specie. Proprio l'uso di questi prodotti chimici infatti ha determinato la scomparsa degli animali e non certo l'esercizio della caccia, che, ha, sì, indubbiamente influito a questo riguardo, ma in modo molto modesto. Al contrario, prevedere un divieto del tipo di quello considerato al punto *t*) dell'articolo 20 rappresenta, a mio avviso, l'unica via per spingere l'industria a produrre diserbanti ed antiparassitari meno nocivi o addirittura innocui agli animali e di conseguenza all'uomo.

T R U Z Z I. Ma questo è un discorso che non sta in piedi!

B A L B O. Ciò che voglio dire è che noi possiamo studiare il sistema per indirizzare l'industria in una certa direzione! È inutile — altrimenti — approvare provvedimenti come quello all'esame illudendoci di salvare la nostra fauna, se poi perdiamo di vista il complesso della situazione.

Vi porto un esempio: nel mio giardino ho dato un diserbante ed il giorno dopo vi ho trovato 10 storni morti! Questa è la vera

distruzione che noi dobbiamo combattere, non tanto quella operata dai cacciatori. Se vogliamo dunque veramente tutelare la nostra fauna, cerchiamo di operare in modo saggio.

Io ritengo che noi dobbiamo impegnarci, in Commissione, ad approfondire la questione arrivando magari a proporre dei premi da dare all'industria affinché si orienti verso la produzione di diserbanti innocui per la fauna che, in realtà, già oggi esistono ma che sono più cari degli altri. L'agricoltura, evidentemente, cerca di operare dei risparmi, ma noi dovremmo stabilire, per l'uso del diserbante, dell'antiparassitario più costoso, un intervento tale da indurre l'agricoltore a preferirlo agli altri.

Ripeto, i risultati cui dobbiamo arrivare devono essere seri, altrimenti facciamo delle leggi che poi, nella realtà, lasciano le cose come sono.

Non dico che la disposizione da me proposta debba essere a tutti i costi inserita in questo articolo; vorrei tuttavia che la Commissione, fin da oggi, si impegnasse ad orientarsi, entro un tempo molto breve, nel senso da me indicato. Le industrie, ripeto, devono tener conto, nella produzione delle sostanze chimiche per l'agricoltura, della loro nocività, che si ripercuote sia sugli animali sia, non dimentichiamolo, sull'uomo che lentamente si sta sempre più intossicando.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, per quanto concerne l'osservazione fatta dal senatore Truzzi al punto *d*) dell'articolo 20 vorrei dire che noi non abbiamo fatto altro che recepire la vecchia disposizione di legge, tenendo altresì conto realisticamente della situazione.

In base alla mia esperienza personale, nonché in base alle prove effettuate nei campi di tiro, non si può sostenere che un fucile da caccia possa procurare nocimento ad una distanza superiore a 60 metri. È dunque difficilissimo, se non impossibile, che una cartuccia arrivi a 100 metri e, in ogni caso, a 100 metri di distanza i pallini arrivano senza alcuna forza e calore, non recando dunque nessun danno, forse solo un po' di spavento.

Ritengo pertanto che la distanza di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili di cui al punto *d*) di cui trattasi, sia sufficiente; piuttosto, vorrei far presente che mentre nella vecchia disposizione si precisava che i 50 metri dalle vie di comunicazione stradale e ferroviaria dovevano essere calcolati « di spalla », al punto *d*) si fa riferimento soltanto a « cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili ». Mi domando, onorevoli senatori, se per maggior sicurezza non si debba ripristinare la vecchia dizione in quanto, effettivamente, è giusto che in prossimità di strade e di linee ferroviarie si debba sparare ponendosi di spalle rispetto a queste.

PRESIDENTE. Mi pare che il dettato del punto *e*) ci possa garantire rispetto al pericolo evidenziato dall'onorevole relatore; si dice infatti che è vietato sparare in direzione « di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili... ».

FERMARIELLO. Nel testo unico, in vigore, sulla caccia mi pare che la cosa sia regolata, all'articolo 32, nel senso di vietare di sparare in direzione delle abitazioni o vie di comunicazione ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri 100.

Il divieto sta dunque nella frase « sparare in direzione di » e, per il testo in esame, non so se valga la pena di unificare il dettato dei punti *d*) ed *e*).

PRESIDENTE. Non so se sia possibile, in quanto i due punti sono diversi tra loro.

FERMARIELLO. Direi che o ritorniamo ad un metodo già sperimentato stabilendo che è vietato sparare « in direzione di... » a 100 metri di distanza oppure, se intendiamo mantenere le due distanze — 100 e 50 metri — dobbiamo precisare che colui che spara deve trovarsi di spalle rispetto agli immobili considerati.

PRESIDENTE. Mi pare che l'attuale dizione dell'articolo 20 sia sufficiente-

mente cautelativa in quanto è stabilito che « è vietato a chiunque sparare in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro... ».

FERMARIELLO. Il punto essenziale è quello di evitare che si possa sparare in direzione di immobili e strade e quindi non vedo perchè non valga la pena di stabilire, comunque, che la distanza deve essere di 100 metri. Parlare, di 50, di 100, di 150 metri mi sembra che generi soltanto confusione.

In conclusione, domando al senatore Pacini se non sia il caso di tornare all'unica limitazione di metri 100 come divieto di sparo contro immobili, strade ferrate e vie di comunicazione invece di stabilire le tre differenti distanze: 50 metri se si spara di spalle, 100 metri se si spara in prossimità di immobili, 150 metri se si spara di faccia. Francamente, il tutto mi sembra troppo complicato salvo che, a giustificazione, non vi siano motivazioni che io non conosco.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Effettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 20 sono un po' articolate, tuttavia bisogna tener conto di alcuni elementi.

Sono andato a rileggere l'articolo che regola l'esercizio della caccia e mi sono reso conto che un fatto è parlare di esercizio della caccia ed altra cosa è parlare di sparare.

Per esercizio della caccia non si intende soltanto lo sparare, ma anche il fatto di vagare, camminare, fare appostamenti, muoversi intorno alle abitazioni. Ora per fare tutte queste cose noi stabiliamo che, comunque, bisogna stare 100 metri distanti dagli immobili.

FERMARIELLO. L'esercizio della caccia non esclude lo sparo! Mi sembra un bizantinismo ricorrere a queste sottigliezze!

Io sarei propenso a semplificare, non a complicare le disposizioni di legge.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei farle presente, senatore Fermariello — anche sulla scorta delle discussioni svoltesi in proposito nella precedente legislatu-

ra — che nell'interpretazione di questo articolo può effettivamente nascere qualche dubbio.

Se al punto *d*) noi parlassimo di esercizio di caccia nelle zone comprese nel raggio di cento metri togliendo la frase « con uso di armi », allora l'interpretazione che io davo precedentemente della norma diventerebbe funzionale; se, invece, precisiamo « con uso di armi », la norma diventa contraddittoria rispetto al successivo punto *e*). Infatti, nel mentre si afferma che non si può esercitare la caccia e quindi usare il fucile a 100 metri dagli immobili, successivamente si stabilisce che il fucile non può essere utilizzato che da 150 metri.

Può dunque nascere un equivoco dalla lettura di questi due punti — *d*) ed *e*) — dell'articolo 20 che, a mio avviso, vanno risistemati.

In definitiva, se diciamo che è vietato a chiunque l'esercizio di caccia nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili eccetera, allora la norma si può interpretare in senso lato, e cioè che il cacciatore può vagare intorno agli immobili a distanza di 100 metri cercando la selvaggina, ma non può sparare che ad una distanza di 150 metri. Francamente, però, si tratta di un'interpretazione molto cavillosa e per tale ragione pregherei la Commissione di sospendere la discussione su questi due commi per poterli meglio meditare. Eventualmente, se gli onorevoli senatori sono d'accordo, si può — sia pure tenendo conto dello spirito che portò alla formulazione di questi due commi — studiare la possibilità di mantenere in vigore la normativa vigente, che è più chiara.

Per quanto concerne la proposta fatta dal senatore Truzzi al punto *t*), in merito al divieto di usare sostanze chimiche per la protezione agricola che possano provocare la morte degli animali della fauna selvatica, devo dire di essere sostanzialmente d'accordo con quanto affermato anche dal senatore Balbo.

Il senatore Truzzi ha detto, molto sinteticamente, che in certi casi bisogna scegliere: o la selvaggina o l'agricoltura, però bisogna tener conto che, accanto a questi beni, va considerato anche l'uomo. Infatti, è ormai

riconosciuto che i fitofarmaci procurano danni anche all'uomo. Comunque, l'osservazione del senatore Truzzi è valida ed anche io ritengo che non si possa lasciare questo punto *t*) dell'articolo 20 così come è formulato. Proprio ieri pomeriggio, a conclusione dei lavori della Commissione, insieme con i senatori Fermariello e Mingozzi — dopo aver discusso del problema — saremmo arrivati alla conclusione di escludere questo punto *t*) dal contesto dei divieti di cui all'articolo 20 per inserirlo invece tra gli studi e le ricerche di competenza del Comitato tecnico nazionale.

Si tratta infatti di una questione che riguarda la salute pubblica, non solo la selvaggina, e quindi è giusto che un organismo di carattere nazionale se ne occupi facendo studi e ricerche sui danni che dall'uso di queste sostanze derivano alla selvaggina nonché all'uomo.

Quindi, l'emendamento va predisposto con riferimento ai compiti del comitato tecnico. Questa è la proposta che faccio anche a nome dei colleghi, perchè ci rendiamo conto che le obiezioni sollevate sono oggettivamente valide.

P R E S I D E N T E . Il relatore, dunque, propone che vengano riformulate le lettere *d*) ed *e*) e soppressa la lettera *t*), riportando il problema, però, in sede di coordinamento, nel disposto dell'articolo 4.

S G H E R R I . Sono d'accordo sulla necessità di riformulare le due lettere *d*) ed *e*), però dobbiamo tener presente la delicatezza della materia perchè dobbiamo mettere in grado sia il cacciatore che le guardie, che devono far rispettare la legge, di avere chiarezza di idee. Non vorrei che incorressimo in eccessivo perfezionismo, creando situazioni che possono rasantare il ridicolo; infatti, non possiamo fissare delle distanze per rispettare le quali il cacciatore dovrebbe andare in giro con il metro. Togliamo, dunque, queste distanze perchè dobbiamo considerare che anche un fucile di ultimo tipo, con la prolunga, di fabbricazione tedesca — e si sa che i tedeschi sono esperti in questo campo — non arriva a più di 60 metri. Pertanto, pro-

pongo che in questo caso si torni al vecchio testo unico sperimentato, che regola molto bene tutto questo. Altrimenti in Italia non si potrà più cacciare, dal momento che non esistono più zone, nè in Emilia, nè in Toscana, nè in altre zone d'Italia, nelle quali a 100 metri di distanza non si incontri una strada, una casa...

T R U Z Z I . Esistono sulle fasce costiere.

S G H E R R I . Ma sulle fasce costiere si è già detto che non si può cacciare al di là di una determinata distanza.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. A questo proposito vorrei dire che è vero che abbiamo stabilito dei limiti, ma che in alcune province, ad esempio la mia, per ragioni di sicurezza è data facoltà al sindaco di vietare la caccia per un certo periodo nelle zone a mare. Quindi, in alcune province può essere usata una cautela in più, secondo le norme di pubblica sicurezza e la legge comunale e provinciale.

F O S C H I . Anche se tale facoltà è prevista dalla legge di pubblica sicurezza, ritengo che sarebbe opportuno richiamarla anche nel nostro testo; presento, pertanto, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico ».

P R E S I D E N T E . Ritengo anche io che con questo emendamento si dà chiarezza di diritto all'esercizio del potere previsto da altre norme.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Foschi, di cui egli stesso ha già dato lettura.

È approvato.

Propongo di accantonare la discussione della rimanente parte dell'articolo, in modo da consentire la migliore formulazione delle disposizioni per le quali sono state sollevate fondate obiezioni. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame del Titolo VII:

TITOLO VII

TASSE

Art. 23.

(Tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario, da versarsi su apposito conto corrente nazionale:

- a) con fucile ad un colpo con falchi e con arco lire 10.000;
- b) con fucile a due colpi: lire 14.000;
- c) con fucile a più di due colpi: lire 18.000.

F E R M A R I E L L O . Mi pare che in Sottocommissione si era parlato di cifre inferiori. In quella sede la discussione è stata molto complessa perchè il successivo articolo 24 stabilisce, in sostanza, quasi un raddoppio delle tasse di concessione regionale e pertanto era apparso necessario diminuire le cifre dell'articolo 23, rispetto a quelle che si erano già fissate, per non creare un eccessivo gravame. Mi pare che ci si era orientati rispettivamente per lire 8.000, 10.000 e 12.000.

M I N G O Z Z I . Effettivamente, mentre discutevamo dell'articolo 23, ci trovammo di fronte all'aumento fiscale del 30 per cento stabilito da un decreto del Governo e proprio tenendo conto di tale aumento fissammo le cifre ricordate dal senatore Fermariello.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Ho il dovere di riferire che la Sottocommissione ha dovuto esaminare in più riprese l'articolo 23 ed alcune cifre le aveva stabilite prima degli aumenti delle tasse di concessione regionale. Infine, aveva fermato la sua attenzione sulle 8.000, 10.000 e 12.000 lire. Comunque, per la decisione mi rimetto alla Commissione.

9^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1977)

P R E S I D E N T E . Bisogna, però, tener conto che tutta una serie di imposizioni su altri consumi è in via di aumento.

T R U Z Z I . Condivido le preoccupazioni del senatore Fermariello e se la Sottocommissione si era orientata in una certa direzione, decidiamo in tal senso.

P R E S I D E N T E . La proposta pervenuta alla Presidenza è, rispettivamente, di lire 10.000, 14.000 e 18.000; se c'è un ripensamento è un altro discorso. Si tenga però conto che si tratta di guardare più in generale ai problemi che su questo tema sono in discussione.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito del Presidente e propongo di votare il testo così come è stato presentato.

F O S C H I . Spero che, dopo tanta fatica per giungere ad una definizione di questo provvedimento, si giunga rapidamente alla sua approvazione, specialmente considerando l'attuale fase finanziaria che il paese sta attraversando. Però ritengo che, alla fine dell'articolo, si dovrebbe aggiungere che per gli anni successivi l'ammontare di dette tasse viene riproposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la caccia.

F E R M A R I E L L O . Vorrei riflettere un momento insieme con i colleghi senatori. Non sono contrario alla proposta avanzata, però si tenga presente che alcuni cacciatori vengono a pagare tre volte e mezzo quanto pagavano prima. Il punto, dunque, è questo: poichè con questa legge cerchiamo di limitare fortemente la caccia (questa è la verità e, d'altronde, vogliamo che sia così) aumentiamo fortemente l'importo delle tasse; non mi nascondo che questa legge susciterà un profondo malessere tra i cacciatori, anche se, visto che il canone della televisione a colori ammonta a 50.000 lire, si possono anche pagare le somme proposte.

P R E S I D E N T E . Insisto perchè l'articolo venga votato nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

E approvato.

Art. 24.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve)

Per assicurare alle Regioni i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse di cui all'articolo precedente, delle tasse di concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale, da versarsi su distinti conti correnti.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali, rispettivamente determinate in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale.

Il Governo propone due emendamenti, uno al primo e uno al secondo comma. Al primo comma, sostituire le parole « in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale » con le altre: « nella misura che sarà fissata dalle Regioni fra un minimo del 30 per cento e un massimo del 50 per cento annuo delle citate tasse di cui all'articolo precedente ».

Al secondo comma, sostituire le parole « in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale » con le altre: « nella misura annua di lire 80.000 a lire 100.000 per gli appostamenti fissi e di lire 300 a lire 400 ad ettaro per le aziende faunistiche e le riserve di cui all'articolo 36 ».

M I N G O Z Z I . Anche a nostro giudizio, come d'altronde ha sottolineato il Governo con la presentazione dei due emendamenti di cui ha dato testè lettura il Presidente, non è possibile inserire in una legge parole come « in misura possibilmente identica »: l'indicazione deve essere precisa. Allora, a mio giudizio, l'indicazione deve essere quella dell'articolo 3 della legge n. 281, che recita, se non vado errato, « dall'80 al 110 per cento ». Propongo, dunque, un emendamento del seguente tenore: sostituire le parole « in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale » con le altre: « in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente ». Questo per cercare di dare alla Regione i mezzi per poter poi applicare la legge stessa, restando coerenti con quanto stabilito dalla legge n. 281.

Per il secondo comma, invece, penso che la facoltà debba essere lasciata alle Regioni e pertanto propongo la soppressione delle parole « rispettivamente determinate in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale », mettendo un punto fermo dopo le parole: « tasse regionali ».

P R E S I D E N T E . Ma chi sarà la persona o l'ente incaricato di verificare questa identità?

B A L B O . Sono favorevole alla soppressione della parola « possibilmente ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Infatti sia l'emendamento del Governo che quello del senatore Mingozzi superano queste difficoltà.

P R E S I D E N T E . Le imposte dovranno essere decise dalle Regioni; se invece noi poniamo l'identità, allora la decisione la prendiamo noi. Non possiamo invadere un campo che è stato delegato dalla legge alle Regioni.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Ci siamo serviti di quella formula perchè già contenuta nell'articolo 3 della legge 16

maggio 1970, n. 281, e abbiamo aggiunto il termine « possibilmente » per lasciare alle Regioni il massimo di autonomia. Però è forse opportuno, a questo punto, rileggere il testo dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382:

« La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il ministro o i ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni ».

Ora, poichè il senatore Mingozzi ha proposto un emendamento, credo che sia necessario tener conto che esso ha bisogno da parte nostra di un minimo di coordinamento e di riflessione in relazione all'articolo 3 della legge n. 281 del 1970, che purtroppo in questo momento non ho sottomano e anche per essere più coerenti con l'articolo 3 della

9^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1977)

legge n. 382 che ho testè letto. Pertanto chiedo di accantonare momentaneamente questo punto.

F E R M A R I E L L O . Non capisco dove possa sorgere il dubbio.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Il dubbio sta nel: « misura possibilmente identica »; io chiedo un momento di riflessione per stabilire con correttezza la migliore formulazione da adottare, tenendo conto sia della legge n. 382 del 1975, sia della legge n. 281 del 1970.

F E R M A R I E L L O . Possiamo anche accettare la proposta del relatore, però ritengo che, dopo le discussioni che si sono svolte, dubbi su questo punto non possano più sorgere. Mi spiego: il dubbio c'è per quanto riguarda le parole « in misura possibilmente identica », ma sia il Governo che il senatore Mingozzi hanno proposto un emendamento sostitutivo di quella dizione, quindi il dubbio cade. Inoltre, in base a quello che riferisce la legge n. 281 e in base alle consultazioni che abbiamo fatto, nonchè ad alcuni precedenti (ad esempio, il bollo per le tasse automobilistiche) la formulazione corretta dovrebbe essere questa: in misura non superiore al 110 per cento (come dice anche il senatore Mingozzi, ma possiamo metterci d'accordo sulla cifra) e non inferiore al 95 per cento (e anche su questa cifra possiamo trovare un accordo) delle tasse erariali di cui all'articolo 23.

Dimodochè restiamo fedeli al disposto dell'articolo 3 della legge n. 281 e, grosso modo, diamo in modo ancora più preciso una indicazione tale da rendere il gravame previsto dall'articolo 24 identico a quello previsto dall'articolo 23.

Su questo punto, quindi, dubbi non ve ne sono; ma possiamo anche accantonare la norma.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Io sono d'accordo. Però mi sentirei ancora più tranquillo se potessi esaminare il testo della legge n. 281.

P R E S I D E N T E . Se i colleghi sono d'accordo, sospendiamo allora l'esame dell'articolo 24, in attesa che il relatore esamini il testo della suddetta legge.

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Passiamo allora all'articolo 25, di cui do lettura:

Art. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 24 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti, per i compiti di cui all'articolo 30;

b) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire la lettera a) con la seguente: « il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, metà in proporzione della consistenza numerica degli iscritti e metà in rapporto ai programmi svolti per l'anno precedente per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 30 ».

S G H E R R I . A mio avviso, l'emendamento del Governo non può essere accolto perchè con esso si stabilirebbe un controllo sull'elaborazione dei programmi e sulla loro attuazione, mentre bisogna pur considerare che si tratta di associazioni libere ed autonome, le quali, pur dovendo naturalmente presentare i bilanci, hanno diritto al ri-

9ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1977)

spetto della loro autonomia, senza sindaci che controllino l'elaborazione e l'attuazione dei programmi stessi.

M A Z Z O L I . Il fine del provvedimento è anche quello di programmare il più possibile, sul territorio, interventi i quali consentano l'uso venatorio anche per il futuro. A me pare quindi interessante la proposta del Governo.

Chi esaminerà i programmi in questione? Potrebbero farlo le Regioni, perchè se vi è la corresponsione di un contributo, previsto per legge, da parte delle stesse, è anche opportuno che esse constatino che cosa le associazioni venatorie facciano di utile per la caccia e, soprattutto, per il ripopolamento delle zone.

Pregherei quindi i colleghi di voler meditare un momento sulla questione.

F E R M A R I E L L O . Comprendo la fondatezza delle affermazioni del collega Mazzoli perchè in effetti una iniziativa tendente a stimolare attività ecologiche, naturalistiche e venatorie nelle associazioni in parola sarebbe molto interessante. Quello che temo è un rischio di contestazione da un lato e di discriminazione dall'altro, e dobbiamo farvi molta attenzione, salvo che non troviamo le cautele adeguate a quella che è la realtà: abbiamo infatti a che fare con ripartizioni di somme, il che può avere appunto come conseguenza discriminazioni o graziose concessioni.

M A Z Z O L I . Esiste un comitato tecnico centrale, cui possono essere affidati i fondi, trattandosi di un organismo sicuro.

F O S C H I . L'emendamento del Governo può avere un fondamento dato che, normalmente, quando vengono effettuate delle erogazioni di danaro pubblico, vi è anche un controllo (parlo in senso generale); oppure se ne fa un fatto assistenziale, di carattere forfettario, ma ciò non mi sembra molto corretto. Per cui, pur cercando di mantenere i controlli nei limiti dello stretto necessario, poichè si tratta di associazioni libere, autonome e via dicendo, il fatto di porre

come condizione alle stesse la presentazione di programmi significa a mio avviso stimolarle ad elaborare dei programmi anche qualitativamente validi, il che non è altro che un fatto incentivante e tale da giustificare maggiormente l'erogazione di danaro pubblico. Viceversa, il dare a scatola chiusa mi sembra possa suscitare delle perplessità.

M I N G O Z Z I . Le preoccupazioni che muovono i colleghi, evidentemente, devono essere tenute presenti. Credo, però, che potremo risolverle negli articoli successivi.

Del resto il provvedimento non innova nulla, in quanto le associazioni venatorie hanno attualmente un contributo derivato dalle soprattasse, il cui ammontare è rapportato al numero dei cacciatori iscritti; e per averlo debbono essere riconosciute. Ora l'articolo 29 tratta del riconoscimento e delle iscrizioni, ed il primo avviene solo alle condizioni fissate; qualora manchi, non è corrisposto il contributo. D'altra parte l'articolo 30 fissa anche i compiti delle associazioni venatorie riconosciute, per cui il testo dell'articolo 25 dovrebbe rimanere invariato, cioè fare solo cenno alla consistenza numerica.

Quando poi andremo al riconoscimento ed ai compiti, potremo eventualmente stabilire che le associazioni debbono comunicare i loro programmi, il che ci garantirà nel senso che intendevano i colleghi.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Io credo che la proposta del Governo tenga conto del fatto che una valutazione in base alla consistenza numerica degli iscritti non rappresenterebbe opera molto educativa.

Dicendo che diamo il 60 per cento alle associazioni in proporzione alla consistenza numerica, dobbiamo riconoscere che non facciamo un'opera molto educativa, perchè sappiamo benissimo che la consistenza numerica non è sempre facilmente accertabile e crea, fra l'altro, anche il problema delle doppie tessere. A questo punto, allora, bisognerebbe rivalutare, anche negli articoli successivi, il problema delle iscrizioni alle associazioni.

Ora, non mi pare che sia solo in relazione all'aspetto organizzativo che dobbiamo dare un contributo del 60 per cento, nel momen-

to in cui abbiamo inteso rivalutare proprio la funzione culturale, educativa e formativa delle associazioni venatorie. L'emendamento del Governo, invece, credo che accoglierebbe in una certa misura anche criteri che non sono puramente matematici e freddi, e che tendano ad evitare anche certe speculazioni. Credo che i colleghi sappiano, ad esempio, come dal Ministero del lavoro viene distribuito il contributo ai patronati di assistenza. Tenendo conto, perciò, di quest'aspetto, ritengo che dobbiamo apportare alcuni correttivi a questo punto a).

Se dicessimo, al punto a): « il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti ed allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, accertato dal comitato tecnico nazionale », introdurremmo, perlomeno, un elemento ulteriore di valutazione che è a un livello un po' superiore rispetto al fatto puramente organizzativo.

M I N G O Z Z I . Che cosa intende dire con questa dizione, senatore Pacini?

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Voglio dire che tutti i compiti delle associazioni venatorie di cui si parla all'articolo 30 possono essere valutati dal comitato tecnico nazionale attraverso il programma delle attività svolte, nel senso che detto comitato può controllare se le associazioni hanno tenuto conto di queste indicazioni. Dare il 60 per cento soltanto in relazione alla consistenza numerica degli iscritti non è un criterio valido — lo dico perchè dobbiamo essere corretti fra noi —; dobbiamo inserire un criterio che, dal punto di vista politico, dia una garanzia ed una giustificazione valida, soprattutto tenendo conto di quello cui accennavo prima, cioè del tipo di impostazione che abbiamo dato alle attività delle associazioni venatorie. Con questo non è che insista sul mio suggerimento; si può trovare anche una altra formulazione. Io mi sono limitato a dare un'indicazione per cercare di risolvere questo problema.

M I N G O Z Z I . Sono d'accordo, senatore Pacini, a condizione che ci comprendiamo

appieno. Se ho ben capito, la suddivisione di questi fondi viene fatta sempre in relazione alla consistenza numerica degli iscritti; però vengono dati o non dati in seguito alla valutazione dell'attività di queste associazioni. Diversamente, diventerebbe troppo discrezionale da parte del Ministero la suddivisione di questi fondi: andremmo incontro ad un notevole contenzioso! Che ci debba essere un certo controllo circa la serietà di queste associazioni sono d'accordo; ma se non sono serie viene loro tolto il riconoscimento, nel quale caso non possono avere il contributo! Personalmente ritengo che diventi molto soggettivo (e possiamo finire con il creare una norma che incoraggia la discriminazione) stabilire che, magari, di questo 60 per cento una parte viene data in ragione degli iscritti ed un'altra parte viene data in ragione dell'attività svolta. Credo che finiremmo con il creare una situazione potenziale di discriminazione, con un conseguente contenzioso abbastanza ampio.

Mi pare che, viceversa, le garanzie vengono date dagli articoli successivi. Insisto, quindi, perchè si lasci il testo così com'è formulato. Le garanzie perchè le associazioni siano serie e, se non sono tali, perchè venga loro tolto il riconoscimento, le vediamo negli articoli che seguono.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Mi dispiace, ma devo insistere sulla tesi che sostengo, perchè noi diciamo che si dà il 60 per cento per i compiti di cui all'articolo seguente, però questo 60 per cento non lo diamo perchè uno svolga quei compiti ma in relazione alla consistenza numerica degli iscritti. Ora, non mi sembra che si debba adottare un criterio così restrittivo! Lei, senatore Mingozzi, ha parlato di contenzioso; ma il contenzioso può nascere anche sulla contestazione dei fatti numerici. Sa benissimo che questa contestazione avviene normalmente anche per altre cose!

S G H E R R I . Si può fare anche la pubblicazione degli elenchi degli iscritti.

Per quanto concerne il problema di eventuali doppie tessere, di cui ha parlato il senatore Pacini, vorrei pregarvi di non fare di

episodi un momento generalizzante e caratterizzante la vita di queste associazioni perchè mi sembrerebbe ingeneroso per i compiti e le funzioni che esse svolgono. In secondo luogo, è ovvio che le associazioni che devono essere riconosciute debbono presentare gli elenchi degli iscritti o le polizze assicurative.

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente che c'è anche un emendamento del Governo all'articolo 29 che dice: « È vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria ».

S G H E R R I . D'altra parte, vi sono i compiti di cui all'articolo 30; c'è il comitato nazionale che, presenti le associazioni venatorie, ha il dovere-diritto di trovare un momento di democratico controllo per vedere e sapere se le associazioni venatorie fanno fronte a quei compiti stabiliti dall'articolo 30! Non mi pare, quindi, che dobbiamo creare censori! L'esperienza di tutti questi anni della vita politica del nostro paese (e non solo della vita politica) ci dimostra quanto è labile — e sono gentile — il confine tra sobrietà nelle distribuzioni e patteggiamenti, azioni di parte che, al limite, portano anche alla discriminazione. Perchè dobbiamo aprire questo contenzioso? Perchè dobbiamo creare un clima di sospetto fra le associazioni venatorie quando l'applicazione di questo provvedimento spinge, e deve spingere, tali associazioni ad un momento più intenso e permanente di unità e di collaborazione per superare divisioni che limitano al massimo la possibilità di realizzare il provvedimento stesso?

A me pare che con il comitato nazionale e con l'articolo 30 questa possibilità di controllo l'abbiamo. Se poi introduciamo diritti diversi, diritti di supervisione — e mi limito a questo —, sbagliamo.

Vi è, poi, un ultimo aspetto da considerare, quello relativo alla presentazione dei programmi. Ora, onorevoli colleghi, il valore di questi programmi è opinabile, nel senso che questi sono in rapporto agli stanziamenti finanziari; e giustamente considero importante l'impegno, le iniziative ed i soldi che le

associazioni venatorie spendono in relazione al ripopolamento. Se non ci fosse stato questo, in misura nettamente inferiore sarebbero stati gli animali oggi presenti sul territorio italiano. Io, senatore Pacini, ritengo che tutta l'azione educativa, formativa, di conoscenza delle leggi, di un costume nuovo nella caccia, di una mentalità diversa dal passato nel cacciatore costituiscano una funzione molto importante. Non so se, nel criterio di valutazione del Ministero, questo è accolto, perchè se si guarda a tutta la vita del Ministero dell'agricoltura della Repubblica italiana, si può constatare che non ha mai speso una lira, non ha mai preso un'iniziativa, non ha mai compiuto un atto teso a creare questi elementi nuovi di coscienza e di un diverso rapporto di consapevolezza del cacciatore con l'ambiente e con la natura.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Credo che i colleghi Sgherri, Mingozi e Fermariello siano sostanzialmente d'accordo con me, ma che non si riesca a pervenire ad una formulazione che consenta di salvaguardare le preoccupazioni di tutti, in quanto criteri che vengono adottati a sostegno di una certa tesi offrono, di converso, la possibilità di essere contestati.

Propongo quindi di interrompere a questo punto la discussione in modo che ognuno di noi possa approfondire la questione e rifletterci sopra. Peraltro, io insisto sulla mia posizione, cioè sull'opportunità di prevedere forme di controllo nell'erogazione di danaro pubblico in quanto non mi pare giusto che un criterio puramente organizzativo possa dar luogo ad una distribuzione di somme di danaro così consistenti in modo discrezionale ed arbitrario.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.